



OGGETTO: Misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità e la sicurezza urbana in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno in piazza Piazza Ferretto, Mestre nelle giornate del 23-24-25-26 giugno 2017.

## Il Sindaco

Considerato che

in Piazza Ferretto nelle giornate del 23-24-25-26 giugno 2017 si svolgeranno alcune manifestazioni che attireranno un considerevole numero di persone, concentrate in orario serale – notturno;

il suddetto concentramento di persone potrebbe comportare, come dall'esperienza di eventi passati, un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare contenitori di vetro spesso frantumati, malgrado la disponibilità di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale nonché la previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata degli eventi:

Rilevato che

- la città di Venezia, per la visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto del particolare momento storico di minaccia terroristica;
- tali eventi tendono, come già realizzatesi in vari Paesi Europei, a colpire zone di massimo concentramento di persone anche al solo fine di creare fenomeni di paura e psicosi;
- la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botti ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come recentemente avvenuto;
- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;

Considerato

che in sede di Tavolo Tecnico presso la locale Questura del 19 giugno e di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 21 giugno 2017 sono state decise, per lo svolgimento degli eventi, una serie di misure atte a consentire, oltre alla normale fruizione delle manifestazioni, la gestione di situazioni di pericolo, quali:



- interdizione nell'area interessata dall'evento e nelle aree limitrofe, ai mezzi veicolari non autorizzati;
- individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- previsione di corridoi di emergenza;
- suddivisione in settori dell'area di affollamento;
- individuazione da parte dell'organizzazione di punti di assistenza medica e di protezione civile e di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza;
- presenza di impianto di diffusione sonora e di un sistema di altoparlanti in grado di diffondere idonei messaggi da parte delle Autorità preposte in caso di allarme;
- riduzione drastica della presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate dagli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe;

#### Visti

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'articolo 7 *bis* del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000



n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.):

### ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nelle giornate del 23, 24, 25, 26 giugno 2017 dalle ore 18,00 alle ore 01,00 nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico transito di: **Piazza Erminio Ferretto, Piazzetta Da Re, Corte Bettini, Piazzetta Edmondo Matter, via Daniele Manin, piazzale Candiani, via San Rocco, via Palazzo, via San Girolamo, via della Torre, via Pescheria Vecchia, riviera Magellano, Calle del Sale, via Lazzari, galleria Giacomuzzi, via Fratelli Rondina, via Ferro, galleria Barcella, via Cesare Battisti, via Alessandro Poerio, galleria Giacomo Matteotti, via Ospedale Umberto I, via Gino Allegri, via Fapanni, via Antonio da Mestre, via Luigi Einaudi** è vietato il trasporto, il consumo nonché la semplice detenzione di bevande, di qualsiasi genere, conservate in contenitori di vetro. E' fatta eccezione per l'area interna ai pubblici esercizi e locali nonché l'area esterna regolarmente autorizzata, anche a carattere stagionale degli stessi (plateatico).

L'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 (Euro venticinque/00) e € 500,00 (Euro cinquecento/00), con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00 (Euro cinquanta/00), salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo

CITTA' DI  
VENEZIA



approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Vicesindaco  
*Luciana Colle*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luciana Colle', with a circular flourish to the right.